

Civile Sent. Sez. 3 Num. 26374 Anno 2014

Presidente: LIBERTINOALBERTORUSSO

Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA

Data pubblicazione: 16/12/2014

**SENTENZA**

PU

*Fuc*

sul ricorso 8604-2012 proposto da:

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA 80000010886 in persona  
del Presidente legale rappresentante p.t. Ing. GIOVANI  
FRANCESCO ANTOCI, elettivamente domiciliato in ROMA,  
P.LE CLODIO 32, presso lo studio dell'avvocato  
GIANCARLO COSTA, rappresentata e difesa dall'avvocato  
SALVATORE MEZZASALMA giusta procura speciale a margine  
del ricorso;

2014

2080

- *ricorrente* -

**contro**

NICOSIA MARIA, domiciliata ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato LUIGI MARIO MASCOLINO giusta procura speciale in calce al controricorso;

- *controricorrente* -

*nonchè contro*

CARIGE ASSICURAZIONI SPA , ENEL DISTRIBUZIONE SPA  
05779711000, SOMPO JAPAN INSURANCE COMPANY OF EUROPE  
LIMITED;

- *intimati* -

avverso la sentenza n. 1018/2011 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 14/07/2011, R.G.N. 267/2009; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/10/2014 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso;

*ful*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Maria Nicosia citò in giudizio, davanti al Tribunale di Ragusa, la Provincia regionale di Ragusa, l'ENEL s.p.a. e la CARIGE Assicurazioni s.p.a., chiedendo che fossero condannati in solido al risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un sinistro stradale nel quale suo marito Giovanni Buscema, mentre era alla guida della vettura di sua proprietà, era rimasto ucciso a seguito dello schianto contro un palo della luce posizionato all'interno di una rotatoria sita su una strada provinciale.

Si costituirono in giudizio tutti i convenuti, chiedendo il rigetto della domanda; la Provincia di Ragusa chiese di poter chiamare in causa la società di assicurazione Sampo Japan Insurance Company, la quale a sua volta si costituì chiedendo il rigetto della domanda.

Il Tribunale rigettò la domanda, condannando la Nicosia al pagamento delle spese nei confronti di tutti i convenuti.

2. La sentenza è stata appellata dalla Nicosia e la Corte d'appello di Catania, con sentenza del 14 luglio 2011, ha parzialmente riformato quella di primo grado e, riconoscendo un concorso di colpa, nella misura del 40 per cento, a carico della Provincia di Ragusa, l'ha condannata a pagare alla Nicosia la somma di euro 61.740 a titolo di danno morale e di euro 1.200 a titolo di spese funebri, con rivalutazione ed interessi sulle somme via via rivalutate.

Ha osservato la Corte territoriale che andava condivisa la decisione del Tribunale in ordine alla sicura esistenza di una responsabilità del Buscema nella determinazione del mortale incidente, essendo emerso dall'espletata istruttoria che egli teneva una velocità del tutto inadeguata allo stato dei luoghi e che stava guidando anche in modo distratto, essendo intento al funzionamento dell'autoradio.

Ciò premesso, la Corte etnea ha aggiunto che il palo della luce sul quale la vettura del Buscema era andata a schiantarsi era preesistente rispetto alla rotatoria stradale così come realizzata dalla Provincia di Ragusa. Per cui, tenendo conto che in assenza del palo il conducente non sarebbe morto, nonostante l'alta velocità tenuta, quel giudice ha individuato una responsabilità della Provincia conseguente alla costruzione della rotatoria stradale in modo tale che il palo della luce era risultato trovarsi ad una distanza inferiore a tre metri dal ciglio della strada. Simile collocazione, tenendo conto che il raggio della rotatoria era pari a circa 25 metri, dava ragione dell'esistenza di un concorso di colpa a carico dell'ente territoriale, determinato nell'indicata misura del 40 per cento, rimanendo il restante 60 per cento a carico del defunto conducente.

3. Contro la sentenza della Corte d'appello di Catania propone ricorso la Provincia regionale di Ragusa, con atto affidato a otto motivi.

Resiste Maria Nicosia con controricorso.

La ricorrente ha presentato memoria.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo, secondo e terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3) e n. 5), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1227, 2043 e 2051 cod. civ., oltre a motivazione contraddittoria su punti decisivi della controversia.

Rileva la ricorrente, con diversità di prospettive e di fondamento normativo, che la sentenza sarebbe pervenuta ad una conclusione errata in punto di riparto delle rispettive responsabilità; avendo essa stessa riconosciuto, infatti, gravissimi elementi di colpa a carico del conducente della vettura, tali elementi avrebbero dovuto condurre a ritenere accertata la responsabilità esclusiva del Buscema. Per cui, anche volendo applicare alla fattispecie l'art. 2051 cod. civ., la colpa esclusiva del defunto era da considerare sufficiente ad integrare gli estremi del caso fortuito, con conseguente esonero di ogni responsabilità in capo alla ricorrente.

1.1. I tre motivi, pur ponendo diverse censure di violazione di legge, vanno trattati congiuntamente in considerazione della stretta connessione che li unisce e della somiglianza dei problemi giuridici che pongono.

1.2. Essi sono tutti privi di fondamento.

La sentenza impugnata, infatti, ricostruendo le modalità del sinistro con motivazione argomentata e priva di vizi logici, ha proceduto alla *positiva attribuzione delle percentuali di responsabilità* in relazione all'incidente. A questo proposito, la Corte d'appello ha chiarito che la concorrente responsabilità della Provincia di Ragusa era da ricondurre alla sua qualità di «ente proprietario e custode della strada» ed ha posto in evidenza le ragioni per le quali l'ente territoriale era da ritenere colpevole, anche se in misura inferiore rispetto a quella della vittima.

Da ciò consegue che le censure prospettate col primo ed il secondo motivo sono destinate ad infrangersi contro la corretta motivazione della sentenza; anche volendo prescindere dal fatto che le due azioni risarcitorie promosse ai sensi dell'art. 2043 e dell'art. 2051 cod. civ. sono tra loro diverse in considerazione del diverso riparto dell'onere della prova, è decisiva la circostanza per cui la positiva attribuzione di responsabilità da parte della Corte d'appello rende la sentenza inattaccabile ai sensi di entrambe le disposizioni ora richiamate. La parte ricorrente ricorda, correttamente, che la giurisprudenza di questa Corte ha riconosciuto che, in relazione all'obbligo di custodia di cui all'art. 2051 cod. civ., il caso fortuito può essere costituito dal comportamento colposo del danneggiato, il quale può avere anche una valenza assorbente ai sensi dell'art.

Fuc  
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

1227, primo comma, del codice civile. Ma tale giurisprudenza non giova in questo caso alla ricorrente, perché la sentenza ha escluso che il comportamento colposo della vittima possa avere avuto un'efficacia causale esclusiva nella determinazione dell'evento mortale e, pur dando atto della elevata velocità tenuta dal Buscema, certamente non consona allo stato dei luoghi, ha tuttavia ritenuto di individuare anche precise responsabilità della Provincia di Ragusa.

È evidente, quindi, che, per poter accogliere le censure dei motivi in esame, si dovrebbe procedere ad un nuovo esame del merito processuale e ad una nuova valutazione delle prove, che è quanto in effetti sollecita il terzo motivo di ricorso, il quale si risolve in un tentativo che non può trovare ingresso in questa sede di legittimità.

2. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., contraddittoria motivazione ed erronea valutazione delle risultanze di causa.

Osserva la Provincia che la Corte d'appello avrebbe errato nel ritenere che, nella specie, il palo della luce si trovasse a meno di tre metri rispetto al ciglio della rotatoria stradale, perché dal verbale della Polizia stradale e dallo schizzo planimetrico redatto nella circostanza emergerebbe che le distanze sono diverse e che la collocazione del palo non corrisponde a quanto affermato nella sentenza.

3. Con il quinto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, sul rilievo che la sentenza avrebbe attribuito una percentuale di responsabilità comunque eccessiva a carico della ricorrente, in contrasto con le risultanze di causa.

4. Il terzo ed il quarto motivo, da esaminare congiuntamente in considerazione del loro contenuto, sono entrambi privi di fondamento.

Essi, infatti, si risolvono, secondo quanto già osservato in relazione ai motivi precedenti, nel tentativo di ottenere da questa Corte un nuovo e non consentito esame del merito, affrontato e deciso dalla Corte d'appello con motivazione congrua e priva di vizi logici. Ciò vale sia per le contestazioni circa l'esatta collocazione del palo della luce che per le censure riguardanti le percentuali di riparto delle rispettive responsabilità, profili di tipica spettanza del giudice di merito.

5. Con il sesto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., violazione dell'art. 112 del codice di procedura civile.

Rileva la Provincia ricorrente che l'appello della Nicosia era fondato sulla presunta mancata valutazione, da parte del Tribunale, dell'esistenza di una rotatoria non illuminata e

non adeguatamente segnalata. La Corte d'appello, invece, avrebbe accolto in parte l'appello tenendo in considerazione un profilo estraneo all'impugnazione, costituito dalla distanza del palo della luce rispetto al ciglio della rotatoria.

5.1. Il motivo non è fondato.

Per consolidato orientamento di questa Corte, a norma dell'art. 342 cod. proc. civ., il giudizio di appello, pur limitato all'esame delle sole questioni oggetto di specifici motivi di gravame, si estende ai punti della sentenza di primo grado che siano, anche implicitamente, connessi a quelli censurati, per cui non viola il principio del *tantum devolutum quantum appellatum* il giudice di appello che fonda la propria decisione su ragioni diverse da quelle svolte dall'appellante nei suoi motivi, ovvero esamina questioni non specificamente da lui proposte o sviluppate, le quali però appaiano in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi, e come tali comprese nel *thema decidendum* (v., tra le altre, le sentenze 10 febbraio 2006, n. 2973, 11 gennaio 2011, n. 443, e l'ordinanza 5 aprile 2011, n. 7789).

Non è pertanto prospettabile come violazione del principio di cui all'art. 112 cod. proc. civ. il fatto che, secondo quanto rileva la Provincia ricorrente, l'atto di appello non conteneva alcun riferimento alla collocazione irregolare del

palo della luce all'interno della rotatoria stradale. Ed infatti - anche volendo prescindere dal fatto che la sentenza impugnata indica (p. 7) che la Nicosia aveva lamentato, nel primo motivo di appello, la presenza di un palo dell'ENEL non segnalato - è comunque palese che l'atto di appello era volto a sottoporre al giudice di secondo grado il profilo della responsabilità della Provincia in relazione allo stato dei luoghi, ritenendo che essa non avesse adeguatamente posto in evidenza la pericolosità della rotatoria.

Sicché è esclusa la configurabilità del vizio di ultrapetizione.

6. Con il settimo e l'ottavo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), 4) e 5), cod. proc. civ., nullità della sentenza e violazione dell'art. 1224 cod. civ. in ordine al computo di rivalutazione ed interessi.

Si osserva che la Nicosia non aveva chiesto la rivalutazione delle somme riconosciute a titolo risarcitorio, bensì la sola corresponsione degli interessi legali (settimo motivo); e che la Corte d'appello avrebbe errato nel riconoscere il cumulo di rivalutazione e interessi sulla somma liquidata (ottavo motivo).

6.1. Entrambi questi motivi, da trattare congiuntamente, sono privi di fondamento.

6.2. Quanto al profilo della presunta ultrapetizione conseguente alla mancanza, da parte dell'appellante, di una

FMC

domanda volta al riconoscimento di rivalutazione e interessi (settimo motivo), il Collegio osserva che la censura è priva di fondamento, poiché la costante giurisprudenza di questa Corte ha ribadito che la rivalutazione monetaria e gli interessi costituiscono una componente dell'obbligazione di risarcimento del danno e possono essere riconosciuti dal giudice anche d'ufficio ed in grado di appello (sentenze 17 settembre 2003, n. 13666, 23 febbraio 2006, n. 4010, e 30 settembre 2009, n. 20943).

6.3. Per ciò che riguarda, invece, l'indebito cumulo di rivalutazione ed interessi che la sentenza catanese avrebbe riconosciuto (ottavo motivo), il Collegio osserva che il rilievo non è fondato. La Corte territoriale, infatti, dopo aver proceduto alla determinazione della somma spettante in favore della parte appellante, ha stabilito che sulla medesima decorressero gli interessi dalla data del sinistro fino a quella di deposito della pronuncia, interessi però da calcolarsi sulle somme *devalutate* alla data del sinistro e *rivalutate anno per anno*; in tal modo rispettando i criteri di cui alla nota sentenza 17 febbraio 1995, n. 1712, delle Sezioni Unite di questa Corte, più volte confermati dalla giurisprudenza successiva.

Né, d'altra parte, può pervenirsi a diversa conclusione in ordine alle spese funebri, poiché esse, allorché se ne riconosca la derivazione causale da un fatto illecito,

rientrano nell'ambito del danno extracontrattuale, per cui deve essere loro riconosciuta la natura di debito di valore, come tale soggetto a rivalutazione monetaria (sentenze 12 maggio 1993, n. 5416, e 23 aprile 1998, n. 4185).

7. In conclusione, il ricorso è rigettato.

In considerazione degli esiti alterni dei giudizi di merito, la Corte ritiene opportuno compensare integralmente le spese del giudizio di cassazione.

**PER QUESTI MOTIVI**

La Corte *rigetta* il ricorso e *compensa* integralmente le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 22 ottobre 2014.